



Repubblica Italiana
Corte dei Conti
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	Presidente
Dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott.ssa Valeria Mistretta	Consigliere
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Dott.ssa Valeria Motzo	Consigliere
Dott. Roberto Angioni	Primo Referendario (Relatore)

nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016,

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di SANTU LUSSURGIU trasmessa con nota del Consiglio delle Autonomie Locali prot.n.632/2016 del 25 ottobre 2016;

Visto il decreto di assegnazione prot. n.60137255 del 24 novembre 2016, con il quale il Primo Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota n.60493553 del 2 dicembre 2016, con cui il Magistrato istruttore, Primo Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n.30 del 14 dicembre 2016, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore, Primo Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di SANTU LUSSURGIU, ha richiesto alla Sezione del controllo un parere in merito all'interpretazione delle previsioni dell'art.86, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL), come novellato dall'art.7 bis, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n.125.

Tale norma, nella formulazione attualmente in vigore, prevede che:

Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del

loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

Dopo aver premesso che sussisterebbe incertezza sull'interpretazione della locuzione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", chiede il Comune di SANTU LUSSURGIU un parere "sull'efficacia temporale delle nuove disposizioni sul bilancio dell'ente locale".

Il Consiglio delle Autonomie Locali, a firma del responsabile dell'Ufficio di Segreteria, ha trasmesso la richiesta di parere, segnalando la contingente impossibilità di funzionamento del Consiglio a causa della mancata convocazione dell'assemblea regionale dei sindaci per il rinnovo dei componenti del predetto organo.

CONSIDERATO

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, dal Sindaco del Comune di SANTU LUSSURGIU ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stata ritualmente trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

Non risulta ostativa alla procedibilità della richiesta la mancata valutazione del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, atteso che nella comunicazione di trasmissione sono state evidenziate le motivazioni che impediscono il suo regolare funzionamento. Inoltre, qualora la Sezione di controllo della Corte dei conti non procedesse ugualmente allo scrutinio delle richieste di parere, correttamente indirizzate al predetto Consiglio ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge costituzionale n.131/2003, gli enti locali della Sardegna verrebbero a subire le conseguenze di un'inerzia ad essi non addebitabile.

2. Quanto al profilo oggettivo, la richiesta di parere, così come formulata, risulta, come si dirà, solo in parte ammissibile, per i profili attinenti all'interpretazione generale ed astratta di una previsione di legge operante nella materia della contabilità pubblica, secondo quanto indicato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo n.54 del 17 novembre 2010.

3. In particolare, osserva la Sezione, debbono essere trattati distintamente i due capoversi della previsione in esame, il primo relativo alla possibilità di assicurare gli amministratori per i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, ed il secondo relativo alle modalità con il quale procedere al rimborso delle spese legali da questi eventualmente sopportate, tenendosi presente, ulteriormente, che il pagamento dell'assicurazione in favore degli amministratori da un lato, non costituisce atto dovuto da parte dell'Amministrazione, e che per operare il rimborso delle spese legali, dall'altro, devono comunque ricorrere i presupposti indicati dalla legge.

4. In entrambi i casi, ad ogni buon conto, il riferimento alla necessità di non determinare "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", nell'assenza di un parametro storico di riferimento per la specifica tipologia di spesa, dev'essere inteso quale richiamo

all'amministrazione all'invarianza della spesa, dovendosi far fronte alle spese, eventualmente deliberate ai sensi dell'art.86, comma 5, qui in esame, con le ordinarie risorse a disposizione dell'Ente a legislazione vigente (vedi sul punto le esaustive indicazioni della Sezione del controllo della Basilicata, deliberazione n.242/2015/PAR).

5. Quanto alla vigenza, in termini temporali, dello specifico limite di contabilità pubblica sopra richiamato, ed alle sue conseguenze pratiche, ritiene la Sezione che, con riferimento ai contratti di assicurazione in favore degli amministratori per i rischi del loro mandato, la norma non possa che operare per il futuro e dunque legittimare il pagamento a carico del bilancio dell'Ente di eventuali premi assicurativi solo successivamente alla sua entrata in vigore.

5. Per quanto invece riguarda il rimborso delle spese legali, la Sezione ritiene il quesito in merito ai riflessi temporali dell'introduzione della disposizione di cui all'art.86, comma 5, secondo periodo, del TUEL, inammissibile oggettivamente.

Infatti, prima di tutto, come costantemente rilevato dalla giurisprudenza contabile (si veda, da ultimo, Sezione Piemonte n.81/2015 e Sezione Toscana n.32/2016, ma anche le precedenti deliberazioni di questa Sezione n.20/2015 e 67/2014), il rimborso delle spese legali non costituisce argomento di contabilità pubblica, per la quale materia - esclusivamente - è previsto il potere/dovere di intervento in sede consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche a tutela della stessa discrezionalità della pubblica amministrazione.

In secondo luogo la richiesta di identificare il riferimento in termini temporali dell'applicabilità del limite di finanza pubblica introdotto dall'art.86, comma 5, del TUEL, riverberandosi, evidentemente, nella determinazione dei presupposti per potersi operare il rimborso delle spese legali ai dipendenti, interferisce con funzioni giurisdizionali riservate dall'ordinamento alla pronuncia del Tribunale ordinario, senza che possano in tali ipotesi esplicarsi le prerogative di interpretazione riservate alla magistratura contabile ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge costituzionale n.131/2008 (vedi sul punto Corte dei conti, Sezione Autonomie, n.3/SEZAUT/2014/QMIG del 10 febbraio 2014).

Tutto ciò premesso la Sezione

DELIBERA

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

ORDINA

Che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune di SANTU LUSSURGIU, ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

Il Magistrato Relatore
Roberto Angioni

Il Presidente
Francesco Petronio

Depositata in Segreteria in data 19 Dicembre 2016

IL DIRIGENTE
(Giuseppe Mullano)